

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1922}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BOTTA, BALZARDI, ASTORI, BAMBI, COMIS, COLONI,
FORNASARI, BALESTRACCI, STEGAGNINI, SAVIO,
ROCELLI, CACCIA**

Presentata il 18 luglio 1984

**Programma ventennale per la costruzione di apprestamenti
infrastrutturali delle forze armate**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il patrimonio infrastrutturale delle forze armate, ed in particolare dell'esercito, rappresenta la « sintesi immobiliare » della storia del paese. Ancora oggi, infatti, tale patrimonio è frutto dell'eredità ricevuta a conclusione del Risorgimento e delle alterne vicende politiche e militari che si sono susseguite fino ai nostri giorni.

Le infrastrutture di cui dispone l'esercito, per esempio, costituiscono una pluralità di immobili che, in buona parte, per originaria destinazione ed ubicazione, mal si prestano a soddisfare le esigenze di vita della forza armata e l'imperativo della sua costante preparazione, efficienza e « credibilità ».

Esso, infatti, è formato, per la parte più significativa, da circa 1.500 immobili un terzo dei quali, di primaria importanza, è costituito da caserme, di varie dimensioni e differenti tipologie, destinate alle unità di impiego ai principali enti addestrativi e territoriali.

Tali caserme:

sono state costruite in epoche diverse e precisamente:

- il 20 per cento, prima del 1900;
- il 30 per cento, tra il 1900 e il 1935;
- il 40 per cento, tra il 1935 e il 1945;
- il 10 per cento, dopo il 1945;

sul piano qualitativo e funzionale, possono essere considerate:

n. 150, adeguate alle attuali esigenze degli utenti;

n. 200, accettabili ma non a livello ottimale;

n. 150, inadeguate ed, in molti casi, da abbandonare.

Peraltro, le limitate disponibilità finanziarie del bilancio ordinario del Ministero della difesa hanno consentito finora solo di procedere all'attuazione di programmi volti, mediante lavori di ammodernamento, al miglioramento delle condizioni di vita del personale ed al puro e semplice mantenimento del vasto patrimonio infrastrutturale disponibile e hanno impedito di procedere a programmi di vero e proprio rinnovamento infrastrutturale.

Si nota, in sostanza, un preoccupante invecchiamento degli immobili militari, reso irreversibile in assenza delle disponibilità finanziarie che permettano di varare un programma di nuove realizzazioni.

Ed è appunto tale obiettivo che persegue la presente proposta di legge, con il quale, ricorrendo anche ad una originale forma di autofinanziamento, autorizza il Ministro della difesa ad affrontare e realizzare un programma ventennale per la costruzione e riammodernamento di edifici militari. Ciò nella considerazione che un tale programma, pur diluito nel tempo, richiederebbe un impegno finanziario elevatissimo per cui appare necessario il suo parziale autofinanziamento, utilizzando allo scopo un'aliquota dello stesso patrimonio infrastrutturale in uso alle forze armate. Infatti, i centri delle città hanno ormai inglobato, per effetto della loro tumultuosa espansione, una rilevante parte degli immobili in uso alle forze armate, all'esercito in particolare, talché risultano non più rispondenti alle esigenze. Basta riflettere sulle difficoltà che incontrano ogni giorno i reparti militari a muoversi nel traffico cittadino, per contro condizionandolo con mezzi pesanti e strutturalmente concepiti per muovere in campagna. Difficoltà inoltre per raggiungere la

località di addestramento, con conseguente dispendio di energie senza il conforto di risultati soddisfacenti. Dall'altro canto le caserme sono in qualche caso superate, non più adeguate al livello attuale delle civili esigenze del soldato d'oggi.

Quote di risorse finanziarie sempre più alte devono perciò essere spese per ristrutturare vecchi edifici, per mantenerli ad un accettabile livello di efficienza, o al limite per evitare il decadimento irreversibile. In sostanza il demanio militare dispone di un vasto patrimonio, talora di altissimo pregio se sfruttato ai fini sociali, male utilizzato perché non completamente adeguato alle reali esigenze di un esercito moderno.

Una situazione parallela di insoddisfazione sussiste nelle città ove quelle caserme sono ubicate e che ormai rappresentano gli unici spazi disponibili per creare strutture indispensabili (centri residenziali e sociali, di direzione economica, verde pubblico, ecc.).

Vi è perciò una singolare convergenza di interessi tra difesa, da una parte, e città dall'altra: la difesa vuole infrastrutture moderne e funzionali fuori dalle città, ove meglio può svolgere i propri compiti; la « città » vuole riorganizzare i propri servizi, ma non ha gli spazi necessari. Occorre incontrarsi su proposte operative comuni poiché entrambe le parti non hanno la possibilità di risolvere i rispettivi problemi in modo autonomo. La difesa, infatti, non ha le risorse necessarie per realizzare in proprio le nuove infrastrutture né le comunità possono fare a meno degli spazi urbani militari, poiché in molti centri non ne esistono altri.

Dalla constatazione di questo stato di cose prende le mosse la presente proposta di legge che, come già ricordato, prevede che il programma di costruzione di nuove caserme si finanzi, almeno per il 50 per cento, con il ricavato delle cessioni degli immobili in uso alle forze armate e declassificati o dismessi.

In base a stime di massima si può ipotizzare che il costo attuale per la costruzione di 150 caserme si aggiri sui 5.000 miliardi. Di questi la presente proposta di

legge prevede che 2.500 siano a carico del bilancio dello Stato ed i rimanenti debbano essere reperiti con la commercializzazione degli immobili non più idonei alle esigenze delle forze armate.

Per conseguire questo obiettivo è però necessario che gli immobili dismessi raggiungano il loro massimo valore economico potenziale prevedendo, se necessario, la adozione degli occorrenti adeguamenti delle destinazioni d'uso ad essi impresse dagli strumenti urbanistici vigenti.

In sostanza occorre rimuovere quegli impedimenti di natura urbanistica che comprimono la rendita di posizione che gli immobili avrebbero in caso di indici di edificabilità allineati alle naturali vocazioni dei quartieri urbani nei quali insistono.

Si è perfettamente consapevoli del carattere innovativo di questa proposta che, per conseguire obiettivi non di generica pubblica utilità, ma di interesse nazionale, non esita ad utilizzare e sfruttare posizione di rendita fondiaria che un deviante e perbenistico moralismo confonderebbe nella speculazione, attribuendo a quest'ultimo termine un significato negativo e spregevole.

Al contrario si ritiene che sia il fine perseguito a qualificare il mezzo e, senza machiavellismi, poiché è di interesse nazionale realizzare i nuovi apprestamenti difensivi, così l'interesse nazionale si cura anche prevedendo strumenti che consentano di raggiungere questo fine. E poiché le attuali condizioni del bilancio dello Stato non consentirebbero di conseguire l'obiettivo, l'uso, peraltro legittimissimo, di tali strumenti realizza l'interesse nazionale.

Ovviamente si è ritenuto, nel formulare le presenti proposte, che le strutture burocratiche non sarebbero idonee a por-

re in essere, con celerità e manageriale speditezza, le occorrenti azioni per raggiungere le necessarie intese con le amministrazioni locali al fine di pervenire insieme a queste soluzioni che, pur mirate al soddisfacimento del superiore interesse nazionale ora descritto, contribuiscono, anche, ad una efficace azione di recupero urbanistico di porzioni dell'aggregato urbano, spesso di grande rilievo anche sotto l'aspetto del soddisfacimento dei bisogni della collettività.

Si è ritenuto, dunque, che un'efficace ponderazione di queste componenti che garantisca da un lato la migliore utilizzazione di quegli spazi ai fini economici generali e, dall'altro, il reperimento di servizi e strutture per la collettività altrimenti mai realizzabili, possa essere condotta al meglio solo ricorrendo a moduli organizzativi flessibili e adeguati all'importanza delle scelte, alla loro delicatezza, alle citate esigenze di temperamento unitamente alle necessità del Paese di garantire la propria difesa.

Tale modulo organizzativo è stato individuato nella Azienda autonoma di cui al titolo II, che è strutturata quasi sul modello di strutture polifunzionali di matrice anglosassone mirate al soddisfacimento di importanti e specifici interessi pubblici e destinate, ci preme sottolinearlo, allo scioglimento dopo aver raggiunto gli obiettivi fissati dalle norme istitutive.

* * *

La presente proposta si compone di due titoli, nel primo dei quali sono stabilite le norme per la formazione del programma di costruzione dei nuovi apprestamenti difensivi, e, nel secondo, la costituzione e disciplina dell'azienda di cui si è detto.

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I

PROGRAMMA VENTENNALE DI COSTRUZIONE DI OPERE MILITARI E LORO PERTINENZE

ART. 1.

(Definizione del programma).

Al fine di garantire la funzionalità di enti, comandi e reparti delle forze armate e di consentire una razionale utilizzazione degli immobili militari compresi negli aggregati urbani, è autorizzata la complessiva spesa di lire 2.500 miliardi, affinché, a cura del Ministero della difesa, avvalendosi dei propri organi tecnici e dell'azienda di cui al successivo titolo II, si provveda a disporre e a realizzare un programma ventennale di costruzione di opere militari e loro pertinenze.

Il programma di cui al precedente comma e le relative operazioni strumentali sono dichiarati di interesse nazionale.

Le infrastrutture contemplate dal programma di cui al primo comma del presente articolo sono da considerarsi a tutti gli effetti quali opere destinate alla difesa nazionale e, pertanto, dovranno essere realizzate in conformità al secondo comma dell'articolo 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificato dall'articolo 10 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

ART. 2.

(Procedimenti per la formazione del programma).

Il programma di cui all'articolo 1, da determinare in relazione alle esigenze funzionali di ciascuna forza armata concordate in sede di comitato dei capi di stato maggiore, è predisposto dalla Direzione Generale del Genio ed attuato secondo piani triennali di intervento.

Tale programma è comunicato alle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica che esprimono il loro parere nei termini stabiliti dai rispettivi regolamenti ed è quindi approvato dal Ministro della difesa.

L'approvazione del programma determina il riconoscimento dell'interesse nazionale alla sua realizzazione e la dichiarazione di cui al terzo comma dell'articolo 1.

Il Ministro della difesa, in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero, presenta annualmente alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del programma, nonché sull'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge.

Nel dare notizia del programma, nonché nella relazione di cui al precedente comma, il Ministro della difesa omette i riferimenti alle opere, agli apprestamenti, agli edifici soggetti a segreto militare.

ART. 3.

(Disposizioni finanziarie).

L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della presente legge è iscritta nello stato di previsione del Ministero della difesa, nel periodo 1985-2004. Le quote relative al triennio 1985-1987 sono determinate in lire 30 miliardi per l'anno 1985, 270 miliardi per l'anno 1986, 350 miliardi per l'anno 1987; per gli anni successivi le quote saranno determinate con la legge finanziaria.

Per sopperire alle necessità finanziarie del programma, è altresì autorizzato l'utilizzo dei proventi derivanti dalla cessione di immobili in uso alle forze armate, secondo le disposizioni di cui all'articolo 10.

La quota di lire 30 miliardi fissata per l'anno 1985, è destinata:

a) nella misura di lire 20 miliardi al patrimonio dell'Azienda, ai sensi del successivo articolo 24, al fine di assicurarle un fondo di dotazione per l'inizio dell'attività;

b) nella misura di 10 miliardi, alla definizione della progettazione degli interventi finanziati dalla presente legge, all'espletamento di tutte le procedure necessarie all'inizio dei lavori ed all'avvio dei lavori per le più emergenti necessità.

Il Ministro della difesa, in relazione all'attuazione del programma di cui all'articolo 1, indica gli immobili militari dei quali reputa opportuna la dismissione, previa eventuale sclassifica.

Il Ministro delle finanze, sulla base delle indicazioni del precedente comma, autorizza il trasferimento degli immobili dismessi alla disponibilità dell'Azienda, perché li utilizzi ai fini della presente legge.

Le eventuali ulteriori somme da trasferire all'Azienda, anche in relazione all'esecuzione delle parti di programma ad essa affidate, sono stabilite annualmente sulle quote determinate con la legge finanziaria.

TITOLO II

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA APPRESTAMENTI MILITARI

ART. 4.

(Costituzione dell'Azienda).

È costituita l'Azienda autonoma nazionale apprestamenti militari (ANAM) con sede in Roma presso il Ministero della difesa.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, viene approvato il regolamento dell'Azienda.

ART. 5.

(Caratteri dell'Azienda).

L'Azienda ha personalità giuridica e autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria nei limiti stabiliti dalla presente legge.

ART. 6.

(Ambito di attività).

L'ambito di attività dell'Azienda è disciplinato dagli articoli 7, 8, 9, 10, 11 e 12.

ART. 7.

(Compiti dell'Azienda).

L'Azienda provvede ad attuare i piani di intervento del programma di cui all'articolo 1, secondo gli incarichi ad essa attribuiti nel programma stesso.

A tal fine l'Azienda provvede:

a) alla costruzione delle nuove opere militari e loro pertinenze, degli apprestamenti difensivi, operativi, tecnici e logistici, compresi gli edifici destinati a scuole militari, caserme e immobili patrimoniali in genere, comunque destinati ad usi militari, nonché alla ristrutturazione, ampliamento e completamento di quelle già esistenti, mediante affidamento in concessione ovvero in appalto dei relativi lavori;

b) al reperimento delle occorrenti provviste finanziarie con ricorso al mercato dei capitali nazionale ed estero;

c) alla commercializzazione dei beni immobili militari dismessi o sclassificati e ad essa trasferiti ai sensi del precedente articolo 3;

d) alla diretta gestione di tutti gli affari che comunque la riguardino, nonché di quelli relativi ad altri servizi eventualmente trasferiti all'Azienda necessari all'attuazione del programma di cui all'articolo 1.

L'Azienda ha inoltre facoltà di partecipare a società ed enti aventi per fine la commercializzazione degli insediamenti da realizzare sul sedime degli immobili sclassificati o dismessi.

ART. 8.

(Disposizioni per l'esecuzione dei lavori).

Per la costruzione delle opere indicate alla lettera a) del secondo comma dell'arti-

colo 7, l'Azienda, salvo il disposto del successivo comma, si avvale delle normali procedure per l'esecuzione delle opere militari.

Per gli interventi di cui al comma precedente, la progettazione è predisposta su indicazione della direzione generale del genio e i relativi lavori sono affidati in concessione o in appalto.

Gli interventi che richiedono l'apprestamento di opere coperte da segreto militare ove non siano realizzati direttamente dagli organi tecnici del Ministero della difesa, possono essere affidati in concessione dall'Azienda ad imprese pubbliche o private e loro consorzi o associazioni temporanee, di fiducia dell'Amministrazione della difesa.

ART. 9.

(Provvisa finanziaria).

Ai fini della lettera *b*) del secondo comma dell'articolo 7, l'Azienda è autorizzata a contrarre mutui con istituti di credito, enti ed organismi finanziari sia nazionali che esteri, e a negoziare, anche direttamente, prestiti anche in valuta estera.

Ai mutui e ai prestiti contratti in valuta estera potrà essere accordata la garanzia dello Stato sul rischio di cambio secondo le disposizioni del Ministro del tesoro e sulle operazioni da esso autorizzate, in base alle leggi vigenti al momento della stipula.

ART. 10.

(Utilizzazione degli immobili trasferiti all'Azienda).

Ai fini indicati nella lettera *c*) del secondo comma dell'articolo 7, l'Azienda, utilizzando tutti gli strumenti giuridici consentiti dall'ordinamento promuove la migliore valorizzazione dei beni immobili ad essa trasferiti, anche in relazione alle esi-

genze di recupero urbanistico dei comuni interessati ai sensi dei successivi commi.

La dichiarazione di interesse nazionale alla realizzazione del programma di cui all'articolo 1, comprende anche le operazioni di commercializzazione dei beni suddetti.

Ai fini del primo comma l'Azienda è autorizzata a proporre ai comuni le opportune varianti agli strumenti urbanistici.

Nella ricerca delle opportune intese con gli enti locali l'Azienda può anche prevedere la cessione gratuita di aree o di immobili ai comuni stessi perché li utilizzino a fini di pubblica utilità, sempre nel quadro della migliore valorizzazione del complesso degli immobili ad essa trasferiti, ubicati negli stessi comuni.

Laddove tali operazioni non siano possibili nell'ambito dello stesso comune, la azienda promuove, ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le opportune intese tra le regioni, i comuni interessati e il Ministero della difesa ai fini di cui al comma precedente.

Raggiunti gli obiettivi indicati ai commi precedenti, l'Azienda provvede alla cessione degli immobili anche mediante pubblici incanti. Il ricavato delle cessioni è destinato ai fini indicati nel quarto comma dell'articolo 24.

ART. 11.

(Compiti ulteriori dell'Azienda).

Ai fini della lettera *d*) del secondo comma dell'articolo 7, il Ministero della difesa con successivi provvedimenti, dispone il trasferimento all'Azienda dei servizi di progettazione ed esecuzione delle parti di piano riservate, in sede di programma, all'esecuzione in proprio del Ministero stesso laddove sussistano possibilità di capienza economica nei piani finanziari dell'Azienda.

Inoltre il Ministero della difesa può avvalersi dell'Azienda per l'esecuzione di lavori di sua pertinenza, non compresi nel programma di cui all'articolo 1.

ART. 12.

(Partecipazioni dell'Azienda).

Ai fini del terzo comma dell'articolo 7, l'Azienda può partecipare, anche mediante conferimento delle aree o di altri immobili ad essa trasferite, a società ed enti aventi per oggetto la realizzazione e commercializzazione degli insediamenti da edificare sulle aree stesse.

I proventi delle partecipazioni a tali attività, che possono assumere anche la forma delle società di gestione di titoli atipici, quali certificati immobiliari, fondi o fedi di investimento, e simili, sono destinate ai fini indicati nel quarto comma dell'articolo 24.

ART. 13.

(Organi e personale dell'Azienda).

Sono organi dell'Azienda:

- a) il presidente;
- b) il direttore generale;
- c) il consiglio di amministrazione;
- d) il collegio dei revisori dei conti.

Per il suo funzionamento l'Azienda si avvale, di norma, di personale statale comandato per gli incarichi dirigenziali, nonché di personale da assumere con appositi contratti da approvarsi dal consiglio di amministrazione su proposta del direttore generale.

ART. 14.

(Presidente).

Il presidente dell'Azienda è il Ministro della difesa o, su una delega, un sottosegretario di Stato.

ART. 15.

(Direttore generale).

Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su

proposta del Ministro della difesa, sentito il consiglio di amministrazione ed è scelto, di norma, tra i dirigenti civili o militari del Ministero della difesa che, per le qualità possedute e per l'attività svolta, diano le più ampie garanzie di capacità professionale.

ART. 16.

(Consiglio di amministrazione).

Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente dell'Azienda, che lo presiede, e da:

a) un rappresentante del Ministero del tesoro;

b) un rappresentante del Ministero delle finanze;

c) un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

d) un membro del Consiglio di Stato;

e) un membro della Corte dei conti;

f) un membro dell'Avvocatura generale dello Stato;

g) tre rappresentanti del Ministero della difesa;

h) tre membri designati dal presidente dell'Azienda.

I rappresentanti dei ministeri, che debbono rivestire qualifica non inferiore a direttore generale, sono designati dai rispettivi ministri; quelli del Consiglio di Stato e della Corte dei conti sono designati dai rispettivi presidenti, quello dell'Avvocatura generale dello Stato, dall'avvocato generale dello Stato, quelli del Ministero della difesa sono designati dal Ministro della difesa su proposta, rispettivamente, uno del capo di stato maggiore dell'esercito, uno del capo di stato maggiore della aeronautica, uno del capo di stato maggiore della marina militare.

Il Ministro della difesa, presidente della Azienda, designa i tre membri di cui alla lettera h) del primo comma, scegliendoli

tra persone aventi particolari capacità professionali e tecniche in relazione ai compiti istituzionali dell'Azienda.

I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, e durano in carica cinque anni, rinnovabili una sola volta.

ART. 17.

(Collegio dei revisori dei conti).

Il collegio dei revisori dei conti è composto da cinque membri effettivi e tre supplenti. Sono membri effettivi:

a) un magistrato della Corte dei conti con qualifica di presidente di sezione;

b) un dirigente del Ministero del tesoro, ragioneria generale dello Stato, designato dal Ministro del tesoro;

c) un dirigente del Ministero della difesa, designato dal Ministro della difesa;

d) un revisore ufficiale dei conti designato dal Ministero della difesa;

e) un rappresentante della commissione nazionale per le società e la borsa, designato dal presidente della commissione stessa.

Il magistrato della Corte dei conti è di diritto il presidente del collegio dei revisori.

Il presidente e i membri sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, e durano in carica 5 anni, rinnovabili una sola volta.

Con le stesse modalità vengono nominati i tre membri supplenti, i quali debbono appartenere alle categorie a), c) ed e).

ART. 18.

(Determinazione dei compensi).

Con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro,

sono determinati i compensi spettanti al direttore generale e ai componenti il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dei conti.

ART. 19.

(Compiti del consiglio di amministrazione).

Il consiglio di amministrazione è preposto alla gestione dell'Azienda ed inoltre:

1) adotta le disposizioni necessarie per l'attuazione dei piani triennali di cui all'articolo 2, per le parti attribuite alla Azienda, secondo il programma approvato dal Ministro della difesa;

2) forma il piano finanziario per la esecuzione dei singoli piani triennali di intervento;

3) delibera l'emissione di obbligazioni e l'assunzione di mutui o prestiti sui mercati sia interno che estero, nonché la partecipazione azionaria a società ed enti di cui all'ultimo comma dell'articolo 7;

4) delibera sulle convenzioni da stipulare con gli enti locali per la utilizzazione degli immobili trasferiti dall'Azienda laddove la convenzione sia prevista negli strumenti urbanistici o comunque sia utile al raggiungimento delle intese con l'ente locale al fine di potenziare al massimo il valore economico degli immobili stessi;

6) delibera sulle forme di affidamento dei lavori per l'esecuzione dei piani di intervento da realizzare a cura della Azienda;

7) approva il capitolato generale da utilizzarsi nel caso di affidamento in appalto delle opere;

8) delibera il bilancio preventivo, le variazioni al bilancio stesso ed il conto consuntivo;

9) ratifica, nella seduta immediatamente successiva, i provvedimenti adottati in via d'urgenza dal direttore generale;

10) delibera la nomina di un vice-direttore generale, su proposta del direttore generale;

11) delibera sulla eventuale cessazione anticipata del periodo di comando presso l'Azienda, e sulle misure disciplinari da proporre a carico del personale comandato;

12) delibera sulle liti attive e passive, sulle transazioni di valore superiore alla misura indicata all'articolo 23 o di valore indeterminato;

13) delibera sugli altri argomenti che lo statuto attribuisce alla sua competenza.

Per assicurare efficienza operativa alla Azienda il consiglio di amministrazione ha facoltà di delegare propri atti al direttore generale.

ART. 20.

(Funzionamento del consiglio).

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione occorre la presenza di almeno quattro componenti oltre il presidente.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza e in caso di parità prevale il voto del presidente.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente o su richiesta di un terzo dei suoi componenti.

ART. 21.

(Scioglimento del consiglio di amministrazione).

In caso di accertate difficoltà di funzionamento tali da compromettere l'efficienza dell'Azienda, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, viene disposto lo scioglimento del Consiglio di amministrazione, e la nomina dei componenti del nuovo consiglio di amministrazione.

ART. 22.

(Attribuzioni del presidente).

Il presidente del consiglio di amministrazione:

1) ha la legale rappresentanza della Azienda;

2) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;

3) sottoscrive gli atti e documenti dell'Azienda.

Determinati poteri inerenti alla rappresentanza legale della Azienda possono essere dal presidente delegati al direttore generale, sentito il consiglio di amministrazione.

ART. 23.

(Compiti del direttore generale).

Il direttore generale coadiuva il presidente nell'amministrazione dell'Azienda e sovrintende alla gestione dell'Azienda stessa.

Il direttore generale inoltre partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione al quale può proporre l'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 19 che ritiene necessari e cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio stesso.

Spetta inoltre al direttore generale:

a) approvare contratti e autorizzare impegni di spesa concernenti sia la gestione aziendale sia l'esecuzione di lavori in appalto o in concessione, nei limiti dell'importo deliberato dal consiglio di amministrazione;

b) promuovere liti attive nei limiti di valore deliberati dal consiglio di amministrazione;

c) autorizzare atti di transazione, diretti a prevenire o a troncare liti nei limiti deliberati dal consiglio di amministrazione;

d) sottoscrivere, su delega del Presidente, le convenzioni che vengono stipulate fra Azienda e le altre amministrazioni dello Stato, enti pubblici e privati per regolare singoli rapporti;

e) proporre al consiglio di amministrazione l'assunzione del personale dipendente diverso da quello comandato e il relativo trattamento economico;

f) adottare i provvedimenti ed esercitare tutte le altre funzioni che gli sono direttamente attribuite da leggi, decreti o regolamenti, o che gli vengono delegate dal presidente;

g) disporre le verifiche periodiche di cassa e gli accertamenti contabili che ritenga opportuni.

Il direttore generale presenta al presidente, entro il mese di novembre di ogni anno, una relazione sull'andamento dell'Azienda durante il precedente esercizio finanziario.

ART. 24.

(Patrimonio dell'Azienda).

Il patrimonio iniziale dell'Azienda è costituito dai fondi di cui al terzo comma dell'articolo 3.

Rientrano anche nel patrimonio dell'Azienda le partecipazioni in società ed enti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 7.

Il patrimonio di cui ai commi precedenti e quello che sarà successivamente acquisito è giuridicamente ed amministrativamente distinto da quello dello Stato ed è destinato al conseguimento delle finalità istituzionali dell'Azienda.

Il ricavato dell'alienazione dei beni immobili, trasferiti all'Azienda ai sensi dell'articolo 3, deve essere utilizzato per la costruzione degli insediamenti indicati nel programma di cui all'articolo 1, nonché per la copertura delle spese generali e gestionali dell'Azienda stessa.

ART. 25.

(Bilancio dell'Azienda).

L'Azienda è tenuta a compilare il bilancio in conformità al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, in quanto applicabile, al regolamento amministrativo contabile di cui al successivo terzo comma, nonché alla normativa comunitaria.

I bilanci deliberati dal consiglio di amministrazione sono approvati con decreto del Ministro del tesoro di concerto con quello delle finanze.

Entro il termine perentorio di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, verrà emanato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della difesa, di concerto con quello del tesoro, il regolamento amministrativo e contabile dell'Azienda, e lo statuto della medesima, che terranno conto delle particolari esigenze della medesima in relazione alla necessità di assicurare la massima snellezza operativa dell'Azienda, anche in deroga alle disposizioni contenute nella normativa sulla contabilità di Stato.

ART. 26.

(Entrate dell'Azienda).

Le entrate dell'Azienda sono costituite:

- a) dai ricavi per la vendita di beni immobili;
- b) da eventuale sovvenzione di equilibrio a carico del bilancio dello Stato;
- c) da ogni altra eventuale entrata, ai sensi della presente legge.

ART. 27.

(Compiti del collegio dei revisori dei conti).

Il collegio dei revisori esercita il controllo amministrativo contabile sugli atti

di amministrazione dell'Azienda e redige le relazioni sui bilanci di previsione e sui conti consuntivi da trasmettere al Ministro del tesoro ed al presidente dell'Azienda; riferisce inoltre, almeno semestralmente, sull'azione di controllo agli stessi organi.

I membri del collegio dei revisori possono in qualunque momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e richiedere tutti i documenti dai quali traggono origine le spese.

Il collegio dei revisori, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale di un ufficio di revisione, la cui composizione sarà determinata in sede di regolamento.

ART. 28.

(Controllo della Corte dei conti).

La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell'Azienda con le modalità previste dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della legge 21 marzo 1958, n. 259, e riferisce al Parlamento anche sull'efficienza economica e finanziaria dell'attività svolta dall'Azienda nell'esercizio esaminato.

ART. 29.

(Scioglimento e liquidazione dell'Azienda).

Completato il programma di cui all'articolo 1, l'Azienda è sciolta con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

Alla liquidazione delle situazioni attive e passive dell'Azienda provvede il Ministro della difesa che si avvale di apposito comitato dotato di autonomia patrimoniale e contabile.

Il comitato è nominato — entro trenta giorni dall'emanazione del decreto di cui al primo comma — dal Ministro della difesa ed è presieduto dallo stesso o da un suo delegato.

Il comitato è composto da:

a) due esperti in materia giuridica ed economica designati dal Ministro della difesa;

b) due funzionari designati dal Ministro del tesoro dei quali uno della ragioneria generale dello Stato e l'altro dalla direzione generale del Tesoro;

c) un funzionario designato dal Ministro delle finanze.

Sulle attività del comitato la Corte dei conti esercita il controllo a norma dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

L'avanzo finale della liquidazione dell'Azienda è versato su apposito capitolo di entrata del Ministero del tesoro.

Il comitato di liquidazione cessa dalla sua attività allo scadere del sesto mese successivo alla sua costituzione.

Le ulteriori operazioni sono compiute dal competente ufficio del Ministero del tesoro.

ART. 30.

(Copertura finanziaria).

Alla copertura finanziaria degli oneri previsti dalla presente legge valutati, per il 1985, in lire trenta miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.